

## DECISIONE N. 841/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2002

**che modifica la decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India, e accetta un impegno**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio <sup>(1)</sup> («decisione di base»), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1) Con decisione n. 283/2000/CECA <sup>(3)</sup>, («decisione definitiva»), rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 10,7 % sulle importazioni di bobine laminate a caldo («prodotto in esame») originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore del dazio o che non erano oggetto di alcun dazio.

## B. PROCEDIMENTO IN CORSO

(2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame della decisione definitiva relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, da parte del produttore esportatore indiano Ispat Industries Ltd («società»). Questa società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo iniziale dell'inchiesta (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998), ma di averlo fatto successivamente.

(3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nella decisione definitiva.

(4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. Sentito il comitato consultivo, e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con decisione n. 2113/2000/CECA <sup>(5)</sup>, un riesame della decisione definitiva ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base per quanto riguarda la società, e ha aperto un'inchiesta.

(5) Con la decisione che avvia il riesame, la Commissione ha altresì abrogato il dazio antidumping imposto dalla decisione definitiva per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della decisione di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.

(6) La Commissione ha informato la società e i rappresentanti del paese esportatore, dando alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

(7) La Commissione ha inviato un questionario alla società e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000 («periodo dell'inchiesta»).

## C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

## 1. Qualifica di nuovo esportatore

(9) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate dopo tale periodo.

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 252 del 6.10.2000, pag. 3.